

Comune di Cambiasca (Verbano Cusio Ossola)

Adozione variante parziale di Piano Regolatore Generale n. 1/2023 ai sensi del comma 5, dell'art. 17 della Legge Regionale n. 56/77 e ss.mm.ii. Rettifica per errore materiale alla D.C.C. n. 44 del 17/12/2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il Segretario Comunale ha ricordato ai Consiglieri l'obbligo di astenersi dalla discussione e dalla votazione nell'ipotesi in cui si trovino in conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

Premesso che il Comune di Cambiasca è dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale vigente, approvato con D.G.R. n° 61-395 in data 01/08/1995;

Premesso altresì che:

- con D.G.R. n° 27-6176 del 27/05/2002 è stata approvata variante al P.R.G.C. vigente adottato e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n° 28 in data 02/07/1998, n° 2 in data 10/02/1999, n° 5 in data 28/05/2001 e n° 18 in data 27/09/2001, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali di Piano, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nel documento avente data 23/04/2002;
- con atti di consiglio n° 28 e 29 in data 28/11/2002 e n° 30 in data 27/11/2003 è stato deliberato di approvare modifiche che non costituiscono variante (art. 17, comma 8, L.R. n° 56/77 e s.m.i.) per correzione delle N.T.A. e adeguamento di limitata entità di strumento urbanistico esecutivo;
- con atto consigliere n° 22 del 22/09/2003 è stato approvato il Piano Regolatore Cimiteriale e contestuale variazione delle N.T.A. (art. 17, comma 8, L.R. n° 56/77 e s.m.i.);
- con atto n° 9 in data 09/12/2004 assunto dal Commissario Prefettizio, è stato deliberato di approvare modifiche che non costituiscono variante (art. 17, comma 8, L.R. n° 56/77 e s.m.i.) per correzione delle N.T.A. e adeguamento di limitata entità di strumento urbanistico esecutivo;
- il Consiglio Comunale, con atto n° 2 in data 09/01/2004, ha deliberato di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n° 19 e s.m.i., il Regolamento Edilizio Comunale conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. del 29/07/1999 n° 548-9691, modificata con avviso pubblicato sul B.U.R. n° 39 del 29/09/1999 e con D.C.R. del 08/07/2009 n° 267-31038;
- con atto consigliere n° 12 del 22/03/2004 è stata approvata la variante parziale n° 1/2004 al PRGC vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n° 56/77 e s.m.i.;
- con atto consigliere n° 20 del 27/09/2005 è stata approvata la variante parziale n° 2/2004 al PRGC vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n° 56/77 e s.m.i.;
- con atto consigliere n° 31 del 26/10/2006 sono state modificate le NTA ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. e con successivo atto n° 32 in pari data è stato altresì modificato il regolamento edilizio;
- con atto consigliere n° 20 in data 11/06/2015 è stato approvato il progetto definitivo del piano di classificazione acustica del territorio comunale - DPCM 1 marzo 1991 - art. 2 della legge n. 447/1995 e s.m.i. – L.R. n. 52/2000 e s.m.i.;
- con atto consigliere n° 9 in data 14/03/2019 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 24/04/2019 è stato approvato il progetto definitivo di variante strutturale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 15 comma 14 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;

Richiamato l'atto consigliere n. 44 in data 17/12/2024 di adozione variante parziale di Piano Regolatore Generale n. 1/2023 ai sensi del comma 5, dell'art. 17 della Legge Regionale n. 56/77 e ss.mm.ii;

VARIANTE PARZIALE N. 1/2023 AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I.

Tutto ciò premesso:

— Visto la lettera a), del comma 12, dell'art. 17 della Legge Regionale n. 56/77 e ss.mm.ii ai sensi della quale *“Non costituiscono varianti del PRG le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio”*;

Fatto rilevare che:

— Gli elaborati:

- o VP.PR2 “USI DEL SUOLO E VINCOLI / INTERNO TERRITORIO” Scala 1:5000;
- o VP.PR3 “USI DEL SUOLO E VINCOLI / AREE URBANE FOGLIO 1” Scala 1:1000;

adottati nella seduta consigliare del 17/12/2024 riportavano un errata rappresentazione grafica della fascia di vincolo cimiteriale del Comune di Verbania sul territorio del Comune di Cambiasca;

— detta rappresentazione è da classificarsi come mero errore grafico e pertanto identificato come “errore materiale”;

Considerato che a seguito dell'accoglimento della proposta di correzione e rettifica si rende necessario dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge urbanistica regionale per l'adozione della variante parziale di Piano Regolatore Generale n. 1/2023 ai sensi del comma 5, dell'art. 17 della Legge Regionale n. 56/77 e ss.mm.ii.;

Considerato che in data 20/12/2024 sono stati prodotti gli elaborati VP.PR2 e VP.PR3 aggiornati con le correzioni e le rettifiche sopra indicate;

Acquisito il parere di regolarità tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico dell'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo al quale il Comune di Cambiasca ha delegato le funzioni in materia Urbanistica e di edilizia privata che qui di seguito sottoscrive,

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Geometra Giuseppina Borgazzi

IL PRESIDENTE

Dopo ampio ed esauriente dibattito pone quindi in votazione l'O.d.G. con il seguente risultato:

Votazione resa per alzata di mano:

Presenti e votanti	n°: 10
Astenuti	n°: 3 (Campagnoli, Parrella, Morandi)
Voti favorevoli	n°: 7
Voti contrari	n°: 0

Pertanto, sulla base delle risultanze della votazione di cui sopra, il Consesso

DELIBERA

— Di approvare la correzione degli errori materiali e le rettifiche agli elaborati VP.PR2 e VP.PR3 costituenti la Variante parziale n. 1/2023 al Piano Regolatore Generale vigente, ai sensi del comma 5, dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i.

— Di approvare, per le motivazioni di cui alla D.C.C. n. 44 del 17/12/2024 e per quelle sopra espresse, la presente Variante parziale n. 1/2023 al Piano Regolatore Generale vigente, ai sensi

del comma 5, dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i., costituita dai seguenti elaborati, allegati all'originale della presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale del progetto definitivo:

- VP.A Relazione illustrativa;
- VP.AT2 Stato di fatto delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture a rete;
- VP.B Norma di attuazione / estratto articoli 4.1.3/4.2.1/4.2.2 – Scheda progettuale n. 14;
- VP.C Quaderno di raffronto;
- VP.E Scheda sulla compatibilità della variante con i piani e progetti sovracomunali;
- VP.F Analisi di coerenza della variante parziale con il PPR (con allegati grafici);
- VP.PR2 usi del suolo e vincoli/intero territorio;
- VP.PR3 Usi del suolo e vincoli / aree urbane – Foglio 1;
- VP.PR3 Usi del suolo e vincoli / aree urbane – Foglio 2;
- VP.PR4 Tavola dei nuclei di antica formazione;
- VP.PR5 Carta di sintesi dell'idoneità geomorfologica all'utilizzazione urbanistica;

— Di dare atto che la variante assume le caratteristiche di variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i. (LL.RR. n. 3/2013, 17/2013 e 3/2015), in quanto:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

— Di dare atto che, come risulta dal prospetto numerico previsto dal comma 7, dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. riportato in premessa, la variante interviene a modificare in aumento le aree per servizi nei valori ammissibili:

- valore massimo ammissibile $3.426 \times 0,50 = 1.713 \text{ m}^2$
- aree standard stralciate = - 2.340 m^2
- aree standard previste da variante = + 3.925 m^2
- valore standard modificato = $3.925 - 2.340 = 1.585 \text{ m}^2 < 1.713 \text{ m}^2$

— Di dare altresì atto che, ai sensi del comma 1bis dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., le modifiche sono conformi e coerenti agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;

- Di dichiarare espressamente, ai sensi del comma 7, dell'art. 11 del Regolamento Regionale approvato con D.G.R. 22 marzo 2019, n. 4/R “Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr”, che la presente variante parziale redatta ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i. rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e tutte le altre norme del Ppr;
 - Di prendere atto del parere dell'Organo Tecnico Comunale, espresso a Febbraio 2024, Febbraio 2024 l'Organo Tecnico Comunale, in quanto assunti i pareri:
 - della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Settore III Assetto del Territorio, Georisorse e Tutela faunistica, Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica – prot. n° 20120 in data 06/11/2023 con Determinazione n° 2057 in data 06/11/2023 e la Scheda istruttoria Variante parziale – prot. n° 19936 in data 03/11/2023;
 - di ARPA PIEMONTE – Dipartimento di Biella, Novara, Vercelli, VCO (Piemonte Nord Est), protocollo n° 4885 in data 06/11/2023 del Comune di Cambiasca;
- ha espresso parere di ESCLUSIONE DALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA della Variante Parziale, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. del Comune di Cambiasca, “senza condizioni”, di cui con la presente si prende atto;
Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in qualità anche di Responsabile del Procedimento, di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge urbanistica regionale;

Successivamente, su istanza del Presidente del Consiglio comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 7

Astenuti: 3 (Campagnoli, Parrella, Morandi)

contrari nessuno, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) Di dichiarare, la presente delibera immediatamente eseguibile per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), motivandosi come segue: avvio dei procedimenti necessari per concludere l'iter della Variante in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
F.to: Claudio Liera

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
F.to: dott. Lorenzo Di Mauro